


Publicato il 16/07/2018

N. 07883/2018 REG.PROV.COLL.
N. 07195/2018 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 7195 del 2018, proposto da

Raffaele Picaro, rappresentato e difeso dall'avvocato Fabio Landolfi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Alessandro Avagliano in Roma, via C. Ferrero di Cambiano 82;

contro

Ministero dell'Economia e delle Finanze e Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliati ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Alberto Pacelli, Lucio Cercone non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensiva,

della delibera del Consiglio di Presidenza della Giustizia tributaria n. 1049/2018/IV, pubblicata sul sito [www/giustizia-tributaria.it](http://www.giustizia-tributaria.it) in data 05/06/2018

prot. n. 0439/2018, con e per la quale veniva approvata l'allegata graduatoria del concorso per la copertura di n°202 posti di Giudice tributario, con riserva di n°7 posti ai candidati in possesso del requisito di bilinguismo, di cui al bando n°06/2016, approvato con delibera n°1812 del 19 luglio 2016, pubblicato in G.U. n. 62 del 05/08/2016, nella parte in cui il ricorrente veniva classificato al posto n. 471 con l'attribuzione di punti totali 26,98 per i titoli posseduti.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Economia e delle Finanze e di Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 luglio 2018 il dott. Antonio Andolfi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto che, ad una sommaria cognizione, il ricorso appare ammissibile e non manifestamente infondato;

Ritenuto, altresì, necessario procedere all'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, individuati nei concorrenti classificati dal 199° posto al 471° posto nella graduatoria impugnata, i quali potrebbero essere lesi dall'accoglimento del ricorso;

Considerato che, ricorrendone i presupposti previsti dal codice del processo amministrativo, deve essere autorizzata la notificazione del ricorso per pubblici proclami, mediante pubblicazione di un avviso sul sito web del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria dal quale risulti:

1. l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;
2. il nome del ricorrente e l'indicazione dell'amministrazione intimata;
3. gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di ricorso;
4. l'indicazione dei controinteressati;

5. l'indicazione del numero della presente ordinanza con il riferimento alla autorizzazione alla notifica per pubblici proclami;

6. il testo integrale del ricorso introduttivo;

In ordine alle prescritte modalità, il C.P.G.T. resistente ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale - previa consegna, da parte ricorrente, di copia del ricorso introduttivo e della presente ordinanza - le informazioni sopra indicate;

Si prescrive, inoltre, che il C.P.G.T. resistente:

1. non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, la presente ordinanza, l'elenco nominativo dei controinteressati;

2. dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

Parte ricorrente dovrà aver cura che l'avviso sia debitamente pubblicato con le modalità innanzi descritte nel termine di giorni 30 dalla notifica o comunicazione della presente ordinanza, depositando la prova dell'avvenuto adempimento entro il successivo termine perentorio di giorni 15;

Ritenuto di dover rinviare la trattazione dell'istanza cautelare a nuova camera di consiglio, al fine di garantire l'integrità del contraddittorio;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis) dispone l'integrazione del contraddittorio tramite notificazione per pubblici proclami, nei sensi e termini di cui in motivazione.

Rinvia la trattazione dell'istanza cautelare alla camera di consiglio del 6 novembre 2018.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 luglio 2018 con l'intervento dei magistrati:

Elena Stanizzi, Presidente

Ofelia Fratamico, Consigliere

Antonio Andolfi, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

Antonio Andolfi

IL PRESIDENTE

Elena Stanizzi

IL SEGRETARIO